I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 239/69/CECA DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1969

che obbliga le imprese carbonifere a notificare transazioni concernenti il carbone da coke ed il coke

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare i suoi articoli 47 e 60,

considerando che la durata di validità della decisione dell'Alta Autorità n. 1-67, del 21 febbraio 1967 [1], relativa ai carboni da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità è stata prorogata per un anno con decisione n. 2177/68/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1968 [2] ;

considerando che la Commissione continua pertanto ad aver bisogno di conoscere gli elementi di fatto contemplati dalla decisione n. 7-67 [3], che permettono di verificare l'applicazione corretta della decisione n. 1-67 ;

considerando che conviene quindi prorogare anche la decisione n. 7-67 per un anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo primo

1. Le imprese carbonifere sono tenute a notificare alla Commissione, alle condizioni previste in appresso, le transazioni concernenti la fornitura di carbone da coke o di coke all'industria siderurgica della Comunità, per le quali accordano ribassi sui loro prezzi di listino, in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2 b), ultimo comma, del trattato, o dell'articolo 12 della decisione n. 1-67.

2. Conformemente agli allegati, si debbono precisare :

— l'impresa produttrice,

— l'impresa destinataria,

— il calcolo del prezzo dell'impresa produttrice,

— gli elementi dei prezzi relativi ai carboni originari dei paesi terzi o al coke prodotto con questi carboni.

Articolo 2

1. L'obbligo della notifica vige per qualsiasi transazione relativa a consegne effettuate o da effettuare tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1969.

2. Le notifiche vanno trasmesse alla Commissione non oltre il quindicesimo giorno a decorrere dalla stipulazione del contratto. Le transazioni concluse prima dell'entrata in vigore della presente decisione debbono essere modificate entro il 28 febbraio 1969.

3. Le notifiche vanno effettuate in base ai moduli allegati alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e cessa di produrre effetti in vigore il 31 dicembre 1969.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. 36 del 28. 2. 1967, pag. 562/67.
(2) GU n. L 315 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 97 del 26. 5. 1967, pag. 1866/67.

ALLEGATO 1

alla decisione n. 239/69/CECA

Modulo M

Impresa dichiarante
(Ragione sociale — Indirizzo)

Dichiarazione di contratto di fornitura di carbon fossile destinato alla fabbricazione di coke d'altoforno per l'industria siderurgica comunitaria (5)

N. di serie (1) :
Data (1) :

A. PRODUTTORE

Paese :

Impresa :

Miniera (2) :

Stazione/Porto di partenza :

Tonnellaggio totale previsto nel contratto :

Periodo di consegna :

Data del contratto :

B. DESTINATARIO

Paese :

Impresa :

Cokeria (2) :

Stazione/Porto di arrivo :

C. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREZZO DEL PRODUTTORE

Categorie e tipi			
Tonnellaggi oggetto del contratto per il 1969			
Caratteristiche di base :			
— Ceneri			
— Acqua			
— Materie volatili			
Prezzo/t in base al listino			
Prezzo del trasporto			
Prezzo franco consegna in base al listino			
Ribasso di cui correzione per qualità			
Prezzo franco consegna effettivo			

D. ELEMENTI DEL PREZZO ASSUNTI QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL RIBASSO

Carbone da coke di (3)	
Categoria e tipo :	
Caratteristiche di base :	
— Ceneri	
— Acqua	
— Materia volatili	
Prezzo/t cif ARA	
altro (4)	
Prezzo del trasporto	
Prezzo franco consegna cokeria	

(1) N. Corrente e data della dichiarazione da specificare dell'impresa dichiarante.
(2) Designazione e località.
(3) Indicare il paese d'origine.
(4) Da precisare.
(5) Le modifiche ai contratti dichiarati devono egualmente essere dichiarate.

ALLEGATO 2

alla decisione n. 239/69/CECA

Impresa dichiarante
(Ragione sociale — Indirizzo)

Dichiarazione di contratto di fornitura di coke destinato all'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica comunitaria (4)

Modulo C

N. di serie (1) :
Data (1) :

E. PRODUTTORE

Paese :

Impresa :

Cokeria (2) :

Stazione/Porto di partenza :

Tonnellaggio totale previsto nel contratto :

Periodo di consegna :

Data del contratto :

G. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREZZO DEL PRODUTTORE

Pezzatura			
Tonnellaggi oggetto del contratto per il 1969			
Caratteristiche di base :			
— Ceneri			
— Acqua			
— Zolfo			
Prezzo/t in base al listino			
Prezzo del trasporto			
Prezzo franco consegna in base al listino			
Ribasso di cui correzione per qualità			
Prezzo franco consegna effettivo			

F. DESTINATARIO

Paese :

Impresa :

Altoforno (2) :

Stazione/Porto di arrivo :

H. ELEMENTI DEL PREZZO ASSUNTI QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL RIBASSO

Coke fabbricato a partire da	
Carbone di (3)	
Pezzatura	
Caratteristiche di base :	
— Ceneri	
— Acqua	
— Zolfo	
Punto di cokefazione	
Prezzo/t partenza	
Prezzo del trasporto	
Prezzo franco consegna altoforno	

(1) N. Corrente e data della dichiarazione da specificare dell'impresa dichiarante.
(2) Designazione e località.
(3) Indicare il paese d'origine.
(4) Le modifiche ai contratti dichiarati devono egualmente essere dichiarate.